

**N. 01723/2014REG.PROV.COLL.
N. 02883/2012 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2883 del 2012, proposto da:
Federazione Gilda-Unams in persona del legale rappresentante in carica,
Russo Grazia Maria, Vincitorio Francesco, rappresentati e difesi dagli
avvocati Tommaso De Grandis e Gianfranco Marzocco, con domicilio
eletto presso Patrizia Titone in Roma, via T. Campanella,11;

contro

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca in persona del
ministro in carica, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio
Scolastico Provinciale di Foggia, Istituto Staffà di Trinitapoli (Fg) in
persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE I n. 1505/2011,

resa tra le parti, concernente adozione atti amministrativi per la tutela della sicurezza presso gli istituti scolastici a seguito dell'applicazione della c.m. 38 del 2 aprile 2009.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intime;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2014 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti l'avvocato De Grandis e l'avvocato dello Stato Fedeli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La federazione Gilda Gilda-Unams, firmataria del contratto collettivo nazionale del comparto scuola e portatrice di interessi di categoria, la professoressa Maria Grazia Russo, docente presso l'istituto Staffa di Trinitapoli e il signor Francesco Vincitorio, genitore di un'alunna presso tale istituto, chiedono la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, con cui il Tribunale amministrativo della Puglia ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso gli atti preordinati alla determinazione dell'organico di diritto della medesima scuola secondo le prescrizioni contenute nella circolare ministeriale 2 aprile 2009, n. 38, già oggetto di ricorso pendente davanti al Tribunale amministrativo del Lazio, che prevede un numero di alunni per classe superiore al limite previgente di venticinque unità e della quale hanno chiesto la disapplicazione.

La sentenza impugnata ha rilevato l'inammissibilità del ricorso per

litispendenza o continenza del *petitum* rispetto a quello del gravame pendente davanti al Tribunale amministrativo del Lazio, e ha sottolineato che a fronte degli inconvenienti per la sicurezza evidenziati dagli interessati è intervenuto il d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81.

Con l'appello in esame i ricorrenti contestano la sentenza, ribadendo che dalla situazione dell'Istituto Staffa risulta la violazione delle norme sulla sicurezza scolastica (tabella di cui d.m. 18 febbraio 1975, legge 11 gennaio 1996, n. 23, art. 32 Cost., direttive 89/654/CEE e 89/391/CEE), della normativa antincendio (d.m. 26 agosto 1992 e direttive comunitarie in applicazione del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626) e sulla sicurezza e la salute dei lavoratori (direttive 89/391/CEE e 89/654/CEE).

Osserva il Collegio che il ricorso avverso gli atti che hanno determinato l'organico di diritto dell'Istituto nella misura ritenuta illegittima dai ricorrenti, per come è stato proposto dagli interessati si inquadra nei consueti termini annullatori di provvedimenti amministrativi: esattamente, quindi, il giudice di primo grado ne ha rilevato l'appartenenza alla giurisdizione amministrativa, nonostante la sostanziale portata di difesa di diritti soggettivi inerenti al rapporto di lavoro e alla salute e sicurezza, avendone individuato l'oggetto nella contestazione di atti organizzatori dell'attività dell'Amministrazione scolastica.

La portata demolitoria della domanda rivolta al giudice comporta, peraltro, l'inammissibilità del ricorso, una volta verificato che i provvedimenti contestati costituiscono, come evidenziano gli stessi ricorrenti, applicazione della circolare ministeriale 2 aprile 2009, n. 38, già oggetto di autonomo ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, n. 5123/2009, proposto dalla medesima federazione oggi appellante.

Tale circolare si pone nei confronti dei suoi destinatari (direttori generali degli uffici scolastici regionali) come una manifestazione di volontà e di indirizzo, di massimo rilievo sul piano dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, ma produce effetti sull'offerta del servizio scolastico: tale portata provvedimentale anche esterna giustifica la possibilità di immediata, autonoma impugnazione, non trattandosi di una mera circolare interpretativa (atto interno alla p.a., finalizzato essenzialmente ad indirizzare uniformemente l'azione dei vari uffici od organi), ma creando vincoli per i soggetti terzi, con possibili profili di lesività e connessa autonoma impugnabilità. Pertanto, lo schema impugnatorio che deve essere riconosciuto al ricorso (e che ne giustifica l'appartenenza alla giurisdizione amministrativa) comporta l'applicazione del principio del *ne bis in idem*, in forza del quale, come ha rilevato il primo giudice, la pendenza del ricorso proposto avverso l'atto generale impedisce lo svolgersi del processo relativo ai pedissequi atti applicativi (e quindi anche l'apprezzamento delle censure attinenti alla pretesa violazione di direttive comunitarie).

In conclusione, l'appello è infondato e deve essere respinto, ma le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti anche per questo secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe indicato, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2014

con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

Carlo Mosca, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)